



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ROMA

SEZIONE 21

riunita con l'intervento dei Signori:

- PAPA ROBERTA PIA RITA Presidente
- DEL SIGNORE AGOSTINO Relatore
- BIANCHINI MAURIZIO Giudice
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2683/2018  
depositato il 20/02/2018

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° X  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2

REGISTRO

proposto dal ricorrente:  
SI S.P.A.

difeso da:

SEZIONE

N° 21

REG.GENERALE

N° 2683/2018

UDIENZA DEL

07/11/2018 ore 11:00

N°

20609/18  
PRONUNCIATA IL

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

11 DIC. 2018

Il Segretario

Svolgimento in fatto e in diritto

Il ricorrente premetteva che nell'ambito della ristrutturazione del gruppo societario tedesco DB a cui apparteneva anche la ricorrente, la stessa aveva acquistato tutte le quote azionarie della società HT srl, facente parte del gruppo

Con l'avviso di liquidazione impugnato l'Ufficio, aveva riqualificato l'operazione in questione ex art 20 TUR ritenendo l'atto sottoposto a registrazione come cessione di azienda in luogo di cessione di quote di partecipazione e applicando ad essa l'imposta di registro in misura proporzionale del 3%.

La parte impugnando il predetto avviso, contestava l'illegittimità della pretesa azionata e ne chiedeva l'annullamento. Sosteneva, in via preliminare la carenza di motivazione dell'atto, poiché l'ufficio non aveva dato conto dell'iter logico attraverso il quale aveva riqualificato l'operazione da cessione di quota in cessione d'azienda, se il mero richiamo all'art 20 Tur e ad alcune sentenza della Suprema Corte. Eccepiva, quindi, la falsa applicazione dell'art 20 Tur poiché l'ufficio contrariamente a quanto previsto dalla norma cioè che l'atto soggetto a registrazione dovesse essere considerato per gli effetti giuridici che produceva, aldilà del *nomen iuris* ad esso attribuito e indipendentemente dalla volontà delle parti, non rilevando gli effetti economici di tale atto e gli elementi extra-testuali, cioè non risultanti dall'atto stesso, aveva operato il recupero facendo ricorso a fatti extra testuali. La stessa inoltre evidenziava l'errato utilizzo della norma da parte dell'ufficio, in funzione antielusiva che violava di fatto il disposto dell'art 10 bis L.212/00 che aveva proprio detta funzione antielusiva. Metteva in evidenza, inoltre, come l'ordinamento civilistico prevedeva più forme giuridiche tra loro alternative e l'Amministrazione finanziaria non poteva sostituire una forma giuridica legittima con l'altra facendo ricorso ad atti esterni a quello oggetto di registrazione. Sottolineando, inoltre, come gli effetti giuridici ed economici della cessione di quote e della cessione di azienda, presentavano rilevanti differenze sia ai fini fiscali sia ai fini civilistici e pertanto i due negozi giuridici non potevano essere considerati tra loro equivalenti e assoggettati alle medesime imposte sui trasferimenti. Infine eccepiva l'incompatibilità dell'operato dell'ufficio con la direttiva CE direttiva 2008/7/CE - direttiva 69/335/CEE, nello specifico l'art 5 par. 2 della Direttiva 2008/7/CE che vietava l'assoggettamento ad imposizione indiretta delle negoziazione di azioni di quote o sociali o di titoli della stessa natura, divieto che l'ufficio aveva aggirato con l'interpretazione data all'art 20 Tur, attraverso cui era stato riqualificata la cessione di quote in cessione di azienda, violando così la disposizione internazionale richiamata. Concludeva evidenziando come il legislatore come con la novella contenuta nella L.n. 205/17, art. 1, comma 87, lett. a) aveva stabilito che l'imposta di registro fosse applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrispondenza tra il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi. La parte quindi riteneva applicabile detta norma in quando avente natura interpretativa. Concludeva per l'annullamento dell'atto

L'Ufficio costituendosi sosteneva la correttezza del proprio operato fondato su un'interpretazione "sostanzialistica" dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 confermato da un orientamento costante espresso dalla Corte di Cassazione, di cui venivano richiamate le sentenze. Evidenziando come la vendita totalitaria delle quote di un società doveva essere assoggettata all'imposta di registro proporzionale poiché essa mascherava una cessione di azienda, se letta unitamente a tutti gli altri atti, in quanto si erano prodotti i medesimi effetti giuridici ed economici della cessione di azienda, Riteneva, infondate l'eccezione relative sia alla violazione dell'art 10 bis Stat cont. sia alle violazioni della direttiva 2008/7/CE - direttiva 69/335/CEE, richiamando su tale ultimo punto giurisprudenza di vertice. In merito all'applicazione dell' art. 1, comma 87, lett.a) L. 205/17, l'ufficio ne escepiva la non applicabilità retroattiva sulla base dell'Ordinanza n 2007/18 della Suprema Corte Concludeva quindi per la conferma dell'atto.

\*\*\*\*\*

Osserva la Commissione come il ricorso sia fondato e vada accolto, per i motivi di seguito esaminati

Bisogna premettere come un primo orientamento giurisprudenziale dell'art 20 TUR aveva sostenuto che bisognava avere riguardo precipuamente al contenuto delle clausole negoziali e agli effetti giuridici dell'atto soggetto a registrazione, indipendentemente dal nomen iuris ad esso attribuito e aldilà dalla volontà delle parti, a nulla rilevando gli effetti economici e gli elementi esterni all'atto stesso.

Successivamente, si è formato un filone giurisprudenziale di Cassazione, che ha attribuito alla disposizione in commento una portata ben più ampia, dando rilievo, per la determinazione dell'imposta applicabile, all'intera operazione economica realizzata anche attraverso la valorizzazione del collegamento dell'atto sottoposto a registrazione con elementi extra-testuali, ritenendo che la norma consentisse di oltrepassare il nomen iuris e gli effetti negoziali dell'atto sottoposto a registrazione, al fine di dare rilevanza alla causa reale e alla regolazione degli interessi realmente perseguita dalle parti anche attraverso ulteriori accordi extra-testuali. Sulla base di tale corrente giurisprudenziale, quindi, attraverso l'art 20 citato veniva sottoposto a imposizione, non già l'atto in sé e per sé, ma l'intera operazione economica che l'atto intendeva realizzare, operazione che veniva individuata anche mediante il collegamento negoziale con elementi extra-testuali alla luce dell'obiettivo economico perseguito dalle parti, così come fatto dall'ufficio nel caso in esame.

Si ritiene che tale orientamento sul quale l'ufficio si è basato, però, non tenga conto dei differenti effetti negoziali prodotti dai due contratti sia livello civilistico che fiscale e delle ragioni che possono aver determinato la parte a scegliere un tipo di contratto piuttosto che l'altro, considerato che si tratta di due negozi tipici, idonei a produrre effetti giuridici propri e diversi

A tal fine, in merito agli effetti giuridici perseguiti dai due contratti, basta considerare che con la vendita delle azioni o delle quote, ciò che viene ceduto è lo status di socio e chi acquista subentra nella società nella stessa misura della partecipazione del socio che ha venduto, mentre con la vendita della società lo scopo è quello di cedere l'intero patrimonio o singoli rami della società. Per

questo motivo nel caso di cessione di azienda oggetto della stessa è la consistenza economica patrimoniale dei beni costituenti la società, mentre nel contratto di vendita di azione o quote oggetto della vendita è la partecipazione sociale che non si estende alla consistenza od al valore dei beni costituenti il patrimonio societario, come invece accade nella vendita di azienda ( Cass n.17948/2012)

I due negozi giuridici si differenziano anche da punto di vista contabile e fiscale, in via esemplificativa si richiama la determinazione del valore dei beni trasferiti, che nella cessione d'azienda corrisponde al prezzo pagato, in base al criterio del costo, ai sensi dell'art. 110 TUIR, mentre nella cessione di quota o azioni, i valori fiscali degli elementi attivi e passivi dell'azienda non subiscono alcuna modifica, poiché il costo sostenuto dall'acquirente non riguarda gli elementi che costituiscono l'azienda, ma le quote della società e pertanto nessuna variazione dei relativi valori fiscali dei beni societari può avere luogo.

Ulteriore differenze si ravvedono a livello civilistico ad esempio nella concorrenza disciplinata dall'art. 2557 c.c. che, in relazione alla cessione dell'azienda, prevede il divieto per il cedente, per la durata di cinque anni dalla cessione, di intraprendere una nuova attività d'impresa che per oggetto, ubicazione o altre circostanze arrechi pregiudizio all'azienda ceduta; situazione inesistente in caso di cessione di quote, oppure nella complessa disciplina delle responsabilità derivanti dalla pregressa gestione aziendale soprattutto nella cessione di azienda, che a livello fiscale trova riscontro nella disciplina dettata dall'art. 14 del D.lgs. n.472/1997 ( in tal senso vedasi Studio n. 170-2011/T Consiglio notariato).

Il quadro normativo-fiscale, tracciato seppure in modo sommario, va integrato richiamando alcuni atti amministrativi, ripresi anche dalla giurisprudenza, quali la relazione governativa al D. Lgs. 358/97, laddove viene affermato che nella scelta tra cedere aziende o cedere partecipazioni non si configura aggiramento di obblighi o divieti in quanto il contribuente sceglie la via fiscalmente meno onerosa tra gli strumenti che il sistema fiscale pone su un piano di sostanziale parità (Cass. Sent. 16030/2010) . Le numerose risoluzioni ministeriali, con cui il stesso Ministero, in passato, ha chiarito come ai sensi dell'art. 11 della Tariffa Parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986, la vendita di tutte le quote di una società, ai fini dell'imposta di registro, non rappresenta una vendita d'azienda, poiché la titolarità dei beni aziendali permane in capo alla società, anche dopo la cessione di quote e che, pertanto, la cessione totalitaria di quote è sempre soggetta all'imposta fissa ( risoluzioni n. 47/E/2006, n. 251368/1983 e n. 310356/1989).

Dalla ricostruzione normativa e dell'esame degli atti amministrativi, emerge quindi come la scelta dello schema negoziale della cessione delle quote, persegue risultati giuridici diversi da quello che persegue la cessione dell'azienda e, tali differenze giuridiche sono state tradotte nell'ordinamento tributario in due diversi sistemi impositivi degli atti, che hanno pari dignità e completa alternatività, ciò giustificando la disomogeneità di regime fiscale, che non può essere sindacato con l'ausilio dell'art. 20 del T.U.R.

Un ulteriore circostanza, che non sembra esser stata ponderata dall'ufficio, nel momento in cui ha operato la riqualficazione dell'atto sottoposto a registrazione e cioè che gli atti presi in esame, non

hanno solo effetti civilistici tra le parti negoziali ma anche verso i terzi, i quali godono di garanzie patrimoniali ben diverse rispetto ai due negozi. Orbene se fosse valido il ragionamento dell'ufficio, si avrebbe che le operazioni di cessione di quote sarebbero tali ai fini civilistici verso i terzi, tra cui rientra lo stesso Fisco in relazione alle imposte dirette mentre ai soli fini dell'imposta registro, proprio sulla base della disposizione che richiede una interpretazione degli atti secondo gli effetti giuridici, sarebbe una cessione d'azienda. Appare evidente, allora, come la riqualificazione così operata viola i canoni dell'art 1632 cc., tenuto conto che l'art 20 Tur richiama espressamente gli effetti giuridici dell'atto e che la norma fiscale è priva di canoni che permettano di interpretare gli effetti giuridici di un contratto in modo da quelli fissati nel codice civile, considerato anche che la norma fiscale mutua dal codice civile gli istituti della cessione di quote e della cessione di azienda o di ramo di azienda. Quindi se le operazioni reinterpretate sulla base dei comuni canoni civilistici e del registro, permettessero di riqualificare una cessione di quote in cessione d'azienda, nei casi in cui non si faccia ricorso all'art 10 bis Stat del contrib, è ovvio che tale riqualificazione non potrebbe avere valenza solo per l'imposta di registro, ma anche per tutti gli altri campi fiscali oltre che civilisticamente nei confronti dei terzi, con una ricaduta importante che l'ufficio sembra non aver tenuto in debita considerazione.

Ulteriore risvolto della riqualificazione giuridica del negozio civilistico solo ai fini dell'imposta di registro, sarebbe senza dubbio la violazione della direttiva Europea invocata dalla parte. Infatti il legislatore italiano, con l'art. 10, comma 5 del d.l. n. 323/1996, convertito con modificazioni in legge n. 425/1996, ha modificato l'art. 4, comma 1, lett. b) della tariffa, parte prima, annessa al d.p.r. n. 131/1986, ha abrogato l'imposta di registro proporzionale applicabile al conferimento d'azienda, sostituendola con l'imposta fissa nel caso in cui il conferimento d'azienda sia "fatto da una società ad altra società esistente o da costituire". Detta imposta fissa è stata ritenuta compatibile con la normativa comunitaria quale diritto di carattere remunerativo, ex art. 6, par. 1, lett. e della direttiva n. 2008/7/CE.- in tal senso Corte di Giustizia, sentenza 20 aprile 1993, cause riunite C-71/91 e C-178/91, che al punto 37 definisce la natura dell'imposta fissa di registro quale "corrispettivo" del servizio pubblico di registrazione. Con tale modifica normativa, il legislatore italiano quindi, ha ottemperato alla direttiva n. 85/393/CEE, esentando il conferimento d'azienda da un'imposta volta a tassare il conferimento in quanto tale, rinunciando di fatto alla possibilità di applicare, in deroga al divieto generale di prevedere altre imposte indirette aventi caratteristiche analoghe a quella sui conferimenti. Deroga di cui si è avvalso, invece, con riguardo ai conferimenti di immobili, per i quali è stata prevista l'imposta di registro proporzionale ex artt. 1 e 4, comma 1, lett. a), nn. 1 e 2 della tariffa, parte prima, annessa al d.p.r. n. 131/1986. Successivamente con l'art. 10 L n. 488/1999, il legislatore ha modificato ulteriormente l'art. 4 della tariffa, sottraendo all'imposizione proporzionale tutti i conferimenti d'azienda, prevedendo l'applicazione dell'imposta fissa per tutti i conferimenti, salvo quelli dei beni immobili, di veicoli iscritti al P.R.A. e delle unità da diporto.

Pertanto, dall'analisi sintetica dell'evoluzione della normativa domestica in relazione al conferimento d'azienda si evince come il legislatore italiano, in linea con il diritto comunitario, ha

progressivamente rinunciato a tassare in modo proporzionale il conferimento d'azienda, riducendo il peso dell'imposizione indiretta sugli apporti. Ciò per agevolare la capitalizzazione delle società e la loro riorganizzazione, al fine di incentivare lo sviluppo delle imprese e quindi, in definitiva, la crescita economica.

Conseguentemente la riqualificazione operata dall'ufficio rappresenterebbe una violazione del Diritto comunitario, poiché reintrodurrebbe un'imposta indiretta sulla raccolta di capitali nei conferimenti di azienda, a cui di fatto lo Stato ha rinunciato.

La correttezza del diverso regime impositivo dei due negozi giuridici, cessione delle quote e cessione di azienda, con impossibilità di riqualificare l'atto attraverso un utilizzo non conforme al dettato normativo dell'art 20 Tur, è stato riaffermato dal legislatore, con le recentissime modifiche apportate all'art. 20 dalla legge di Bilancio 2018 dell'articolo 1, comma 87, lettera a) della legge 205/2017) secondo cui *"L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi"*. Tale intervento legislativo, nasce proprio per far fronte agli orientamenti di vertici contrastanti, che sono stati fonte di incertezze per i contribuenti, proprio -come precisato dalla relazione illustrativa al disegno di legge - ove si afferma che la norma de quo nasce per dirimere alcuni dubbi interpretativi relativi alla portata applicativa dell'art. 20 del testo unico, resi evidenti dall'esame delle posizioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità e sempre in detta relazione illustrativa viene chiarito che la finalità dell'intervento normativo è « stabilire che detta disposizione deve essere applicata per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni all'atto stesso (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici "collegati" con quello da registrare ». L'interpretazione data dal legislatore conferma la teoria del ricorrente che l'utilizzo fatto dagli uffici dell'art. 20 sia del tutto illegittimo, come pure appare evidente che l'intervento legislativo chiude definitivamente il contrasto giurisprudenziale di legittimità, che aveva portato una corrente maggioritaria a trasformare l'art 20 Tur in una norma antielusive nonostante l'art.10 bis dello Statuto del Contribuente

La commissione accoglie il ricorso. Compensa le spese stante la novità della questione trattata

PQM

Accoglie il ricorso. Spese compensate. Così deciso il 7.11.2018

Il Relatore

Il Presidente

